

CO.RE.SI. – A.I.A.S.
COMITATO REGIONALE DELLA SICILIA PER LE SEZIONI A.I.A.S.
Trecastagni CT- Corso Europa 50
Codice fiscale: 93069340870



Verbale dell'Assemblea straordinaria
del 15/06/2023

L'anno duemilaventitré, il giorno quindici del mese di giugno, alle ore 12:00, presso i locali del C.S.R. di Viagrande, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria del Comitato Regionale della Sicilia per le Sezioni A.I.A.S. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento statuto al nuovo codice degli ETS;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti, nelle persone dei Loro Rappresentanti e/o delegati, le Sezioni AIAS di Acireale, Bagheria, Barcellona P.G., Barrafranca, Belmonte Mezzagno, Caltagirone, Castelvetro, Enna, Messina, Pachino, Palazzolo Acreide, Palermo, Partinico, Piazza Armerina, Ragusa, San Filippo del Mela e Taormina.

Il Presidente, Dott. Armando Sorbello, constatata la validità della convocazione ed il quorum necessario per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Assume la funzione di segretario il sig. Zacco Marco Massimo.

1° Punto all'o.d.g.: Adeguamento statuto al nuovo codice degli ETS.

Il Presidente espone all'assemblea le ragioni che rendono opportuna l'adozione di un nuovo testo dello statuto al fine di conferire al comitato le necessarie caratteristiche che consentano il riconoscimento dello stesso quale ente del Terzo Settore, consentendone l'accesso alle relative disposizioni di legge al fine di portare a pieno compimento la sua missione sociale come già descritta nell'oggetto sociale all'atto della sua istituzione e del quale statuto lo stesso presidente dà integrale lettura all'assemblea.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

Messa ai voti la proposta di adozione del nuovo statuto, l'Assemblea, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità

DELIBERA

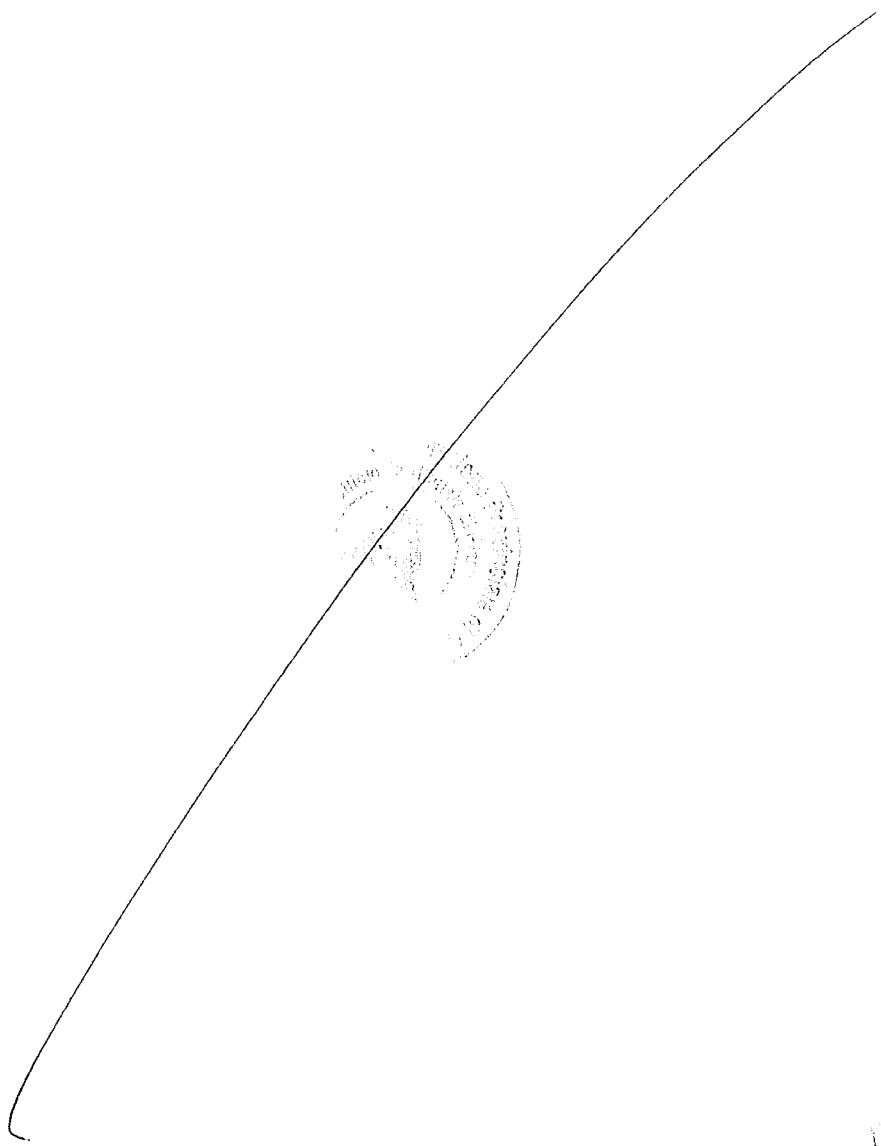
- 1) di approvare il nuovo testo di statuto, come illustrato e letto dal Presidente, che al presente verbale si allega;
- 2) di dare mandato al Presidente pro tempore al fine di dare attuazione a quanto oggi deliberato.

2° punto all'o.d.g.: varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 13:00

Il Segretario
(sig. Marco Massimo Zacco)

Il Presidente
(dott. Armando Sorbello)



Provincia
Sezione Provinciale di Catania
Ufficio Territoriale di Catania
17 LUG 2023
CITTO REGISTRATO IL
L.N. 165 SERIE 3
100100-2

UFFICIO
Semi-ufficio
Firma sul foglio del Direttore Provinciale
(Conto Giunta)

STATUTO
CO.RE.SI. A.I.A.S. - E.T.S.
COMITATO REGIONALE DELLA SICILIA PER LE SEZIONI A.I.A.S.
ENTE DEL TERZO SETTORE (E.T.S.)

ART. 1 – Costituzione

E' costituita l'Associazione di seguito denominata **"Comitato Regionale della Sicilia per le Sezioni A.I.A.S. (CO.RE.SI. A.I.A.S. - E.T.S.) - Ente del Terzo Settore (E.T.S.)"**, ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n° 117. Essa è costituita fra le Sezioni A.I.A.S. della Sicilia, associazioni e consorzi tra loro, ed è articolazione territoriale dell'A.I.A.S. Nazionale, Ente del Terzo Settore, e parte integrante della stessa, e ne persegue le finalità e accetta e osserva il relativo statuto facendolo proprio. Dichiara pertanto di accettare integralmente lo statuto nazionale e i vari regolamenti dell'Associazione e quanto in essi contenuto e di sottostare ai deliberati degli organi centrali e regionali dell'A.I.A.S.

ART. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trecastagni (CT).

ART. 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato

ART. 4 – FINALITA' E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico – partitica, religiosa e razziale, e non ha fini di lucro.

Esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nello specifico ed in tale spirito svolge servizi strumentali in favore di Enti del Terzo Settore secondo le previsioni di cui all'art. 5, primo comma, lettera m) del D.Lgs. 117/2017

Il Comitato Regionale è l'organo di promozione, di incentivazione e coordinamento delle attività delle Sezioni A.I.A.S. della Sicilia, particolarmente per quanto attiene ai rapporti con l'Ente Regionale e gli altri Enti pubblici ed anche l'organismo di raccordo fra le Sezioni e gli Organi Centrali dell'Associazione.

L'azione del CO.RE.SI., ferma restando la piena autonomia delle singole Sezioni, relativamente alle attività deliberate dai rispettivi Consigli, è volta a:

- a. sviluppare la conoscenza delle varie tematiche della disabilità, con particolare riguardo ai problemi della famiglia e dell'integrazione sociale ai vari livelli, stimolando la sensibilizzazione della opinione pubblica, anche attraverso organi di informazione;



b. sollecitare la collaborazione degli Enti comunitari, nazionali, regionali, provinciali, comunali e di ogni altro ente competente per l'adempimento delle leggi operanti in materia di disabilità, e per una corretta impostazione delle leggi da emanare ponendosi come interlocutore di primo livello dell'ente pubblico, per la discussione dei vari progetti legislativi;

c. organizzare, con la collaborazione ed il contributo delle sezioni, dibattiti, conferenze, studi e seminari per la più efficace lotta all'emarginazione sociale;

d. promuovere, incentivare e coordinare le attività delle sezioni AIAS in campo regionale, particolarmente per quanto attiene ai rapporti con l'Ente Regione e gli altri Enti Pubblici ed essere l'organismo di raccordo fra le Sezioni e gli Organi Centrali dell'Associazione

e. attuare le linee programmatiche e le politiche associative deliberate dall'Assemblea Nazionale, con funzione di coordinamento regionale, di stimolo e propulsione e formulare proposte per il Consiglio Nazionale e la Giunta Nazionale;

f. rappresentare le Sezioni al fine di condurre, in ottemperanza a leggi nazionali e/o regionali, e/o contratti nazionali di lavoro, trattative con qualunque organizzazione pubblica che privata per questioni inerenti i rapporti col personale dipendente e quant'altro relativo all'organizzazione del lavoro e per stipulare accordi a tutti i livelli nell'ambito del territorio regionale;

g. promuovere e gestire, in convenzione con enti pubblici e privati, attività socio-assistenziali e socio-sanitarie, anche ai sensi della L.R. 22/86 e quante altre in materia;

h. partecipare a bandi di interesse internazionale, nazionale e regionale su delibera della Giunta Regionale.

L'associazione può inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, entro i limiti indicati dall'articolo 6 del D.lgs 117/2017 ed in coerenza con quelle individuate e definite dal Consiglio Nazionale dell'A.I.A.S. – E.T.S.

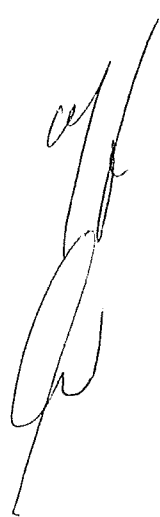
L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

E' previsto l'obbligo di fare uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione di ENTE DEL TERZO SETTORE o l'acronimo ETS.

ART. 5 – COMPITI

Il Comitato Regionale è l'organo di attuazione delle linee programmatiche e delle politiche associative deliberate dall'Assemblea Nazionale, con funzione di coordinamento regionale, di stimolo e propulsione ed è propositivo per il Consiglio Nazionale e la Giunta Nazionale.

Il Comitato Regionale vigila sulle Sezioni, effettua ispezioni e controlli, su delega del



Consiglio Nazionale e segnala, al Consiglio Nazionale eventuali inadempienze, irregolarità o deviazioni dagli scopi dell'Associazione.

Il CO.RE.SI. A.I.A.S., a tal fine provvede, inoltre, a:

- esaminare le proposte di modifica dello Statuto e/o Regolamento delle Sezioni, esprimendo il proprio parere e sottoponendolo, comunque, alla ratifica del Consiglio Nazionale;
- trasmettere al Consiglio Nazionale ed alle singole Sezioni, entro venti giorni dall'approvazione, i propri verbali di assemblea;
- inviare al Presidente Nazionale sintetica relazione annuale sulla attività svolta;
- partecipare alla elezione dei Consiglieri Nazionali ai sensi dello Statuto nazionale;
- adottare decisioni in merito a ricorsi di coloro che non vengono ammessi come soci dai consigli direttivi delle sezioni, con rispetto di quanto stabilito dallo Statuto;
- deliberare sui ricorsi dei soci espulsi o sospesi;
- valutare le opportune priorità sulla destinazione del patrimonio delle Sezioni, in caso di scioglimento delle stesse, con le procedure previste dallo Statuto Nazionale AIAS e dalla legge;
- proporre al Consiglio Nazionale eventuali argomenti di particolare importanza da sottoporre all'Assemblea Nazionale;
- disporre la convocazione delle Assemblee sezionali qualora non vi provvedano gli organi deputati;
- istituire e gestire servizi di qualunque genere nei confronti di quelle Sezioni A.I.A.S. che ne facciano richiesta;
- potrà, infine, stipulare accordi e convenzioni con banche, istituti assicurativi, aziende commerciali e/o produttive per ottenere condizioni di miglior favore di cui il Comitato potrà avvalersi.

ART. 6 – Mutuo soccorso

Il Comitato Regionale, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Nazionale AIAS - ETS, aderisce al principio della solidarietà e dell'aiuto reciproco fra le sezioni, i Comitati Regionali e gli Enti Aderenti, ispirandosi al modello del "mutuo soccorso", in virtù del principio di aiutarsi, in caso di bisogno, senza fini di lucro, anche con l'istituzione di fondi, sotto forma di sussidi e fondi erogabili reciprocamente; ciò potrà attuarsi mediante qualunque forma di aiuto finanziario, purché a titolo gratuito, fra loro stessi, nell'ambito della propria autonomia e compatibilmente con le proprie risorse finanziarie e comunque nel rispetto delle norme inderogabili fissate dal Codice del Terzo Settore.

ART. 7 – Patrimonio Sociale

Il patrimonio è costituito da :

- beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo
- dalle entrate così costituite:
 - a) quote sociali e dalle ripartizione delle stesse secondo quanto stabilito



dall'AIAS Nazionale; da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione

- b) da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti di terzi e rendite patrimoniali
- c) da contributi pubblici e privati
- d) da entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Il CO.RE.SI. A.I.A.S., costituito in ETS ha piena autonomia gestionale, patrimoniale, amministrativa e contrattuale.

Il Comitato Regionale non impegna l'Associazione Nazionale per le obbligazioni da esso assunte e viceversa. Analogamente non impegna le sezioni AIAS socie per le obbligazioni da essa assunte e viceversa.

ART. 8 – Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Art. 9 - SOCI

Sono Soci del CO.RE.SI. A.I.A.S. – E.T.S. tutte le Sezioni A.I.A.S. , Associazioni e Consorzi tra loro, con sede legale in Sicilia.

I Soci di cui sopra hanno il diritto di:

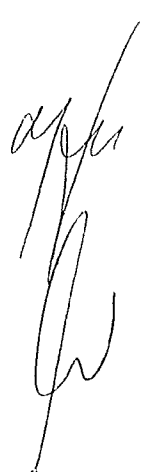
- Eleggere gli organi dell' associazione;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per attività svolte in nome e per conto del Comitato opportunamente deliberate;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Hanno altresì l'obbligo di:

- Rispettare il presente statuto, e gli eventuali regolamenti interni, e lo statuto dell'AIAS Nazionale;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall' assemblea dei soci.

ART. 10 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde, in tutti i casi di scioglimento dell'Ente associato.



ART. 11 - VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi dell'opera di volontari.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese forfettari.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs 117/17.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea Regionale, la Giunta, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti, e l'organo di controllo se ne ricorrono i presupposti.

Tutte le cariche sociali, ad eccezione dell'organo di controllo obbligatorio, sono gratuite e non possono dar luogo alla attribuzione di compensi di qualsiasi natura.

ART. 13 - ASSEMBLEA

L'Associazione assicura la gestione democratica attraverso organismi liberamente eletti dall'assemblea dei soci. L'assemblea è composta dai Presidenti e da un Rappresentante di ogni Ente associato nominato dai rispettivi Consigli Direttivi della Sezione fra tutti i Soci. Il Presidente, in caso di impedimento, potrà farsi rappresentare da un suo delegato scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo.

I Rappresentanti della Sezione costituita da meno di tre anni partecipano al Comitato Regionale, ma non possono assumervi cariche.

Nell'assemblea ha diritto di voto la Sezione che è iscritta da almeno tre mesi nel libro degli associati e sia in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno corrente.

Nell'Assemblea ogni avente diritto al voto può delegare ad altro componente con apposita delega in calce all'avviso di convocazione. Nessun intervenuto potrà avere



più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto in caso di votazioni aventi per oggetto persone fisiche.

Le elezioni del Presidente, dei membri della Giunta, dell'organo di controllo e dell'organo di revisione hanno luogo a scrutinio segreto.

L'intervento in Assemblea è possibile anche attraverso mezzi di telecomunicazione, come anche l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile identificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.

L'Assemblea deve essere convocata con avviso spedito 10 (dieci) giorni prima, di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione e deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni. Delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente o saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

L'assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti degli associati presenti sia in prima che seconda convocazione.

Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza dei due terzi degli aventi diritto a partecipare con diritto di voto all'assemblea e, in seconda convocazione la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera le modifiche dello statuto con il voto favorevole della



maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Giunta e, in mancanza, dal Vice-Presidente e, in mancanza, su designazione dei presenti, da qualsiasi altro aderente all'associazione.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio (o rendiconto di cassa). L'assemblea inoltre deve essere convocata dal Presidente quando se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta dall'organo di controllo oppure né è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) elegge, nomina e revoca i componenti gli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ;
- b) approva il bilancio di esercizio o rendiconto di cassa se ricorrono i presupposti;
- c) delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e lo Statuto;
- d) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- f) Delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno sottoposto al suo esame da parte della Giunta o altro organo sociale;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 - LA GIUNTA

L'associazione è amministrata da una Giunta composta dal Presidente e da altri 4 membri sempre eletti al suo interno dall'Assemblea.

I membri della Giunta devono appartenere a Enti associati diversi, con l'esclusione del Presidente, durano in carica per tre anni e sono sempre rieleggibili.

In caso di dimissioni o di decadenza si provvede alla sostituzione.

Si applica l'articolo 2382 cod.civ. inerente le cause di ineleggibilità e decadenza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), indicando oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'articolo 26 del D.lgs 117/17, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

La Giunta elegge al suo interno il Vice Presidente ed il Segretario – Tesoriere.

La carica di Consigliere si perde per:

- Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta alla Giunta;



- Revoca da parte dell'Assemblea;
- Soprraggiunte cause di incompatibilità previsti dai rispettivi Statuti;
- Perdita della qualità di associato al verificarsi di una delle condizioni previste dall'articolo 10 dello Statuto;

Ove per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei componenti, la Giunta in carica decade e il Presidente o il Componente più anziano per età convocherà al più presto l'Assemblea per l'elezione della nuova Giunta.

Alla Giunta sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- c) nominare il Vice presidente ed il segretario-tesoriere dell'associazione;
- d) redigere entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione o rendiconto di cassa e l'eventuale bilancio sociale;
- e) amministra i beni dell'associazione ed autorizza le spese ed esercita i relativi controlli;
- f) Può delegare l'adempimento di particolari compiti a singoli membri o a commissioni appositamente nominate;
- g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- h) provvede per ogni altra necessità dell'Associazione;
- i) Delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

La Giunta è convocata dal Presidente, almeno 5 giorni prima dell'adunanza, ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dall'organo di controllo.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il membro della Giunta che non partecipi con giustificato motivo a tre sedute consecutive decade di diritto dalla carica.

Alla sostituzione si provvede entro la prima riunione della Giunta successiva alla sua decadenza, nominando il primo dei non eletti. Allo stesso modo si provvede ove per qualsiasi motivo un eletto non accetti la carica o si dimetta dalla stessa.

Il Componente in surroga scade col termine naturale del mandato della Giunta. In assenza di candidati non eletti provvederà alla nomina del componente venuto a mancare alla prima assemblea utile.

A tutti i componenti la Giunta spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della



funzione.

ART. 15 – PRESIDENTE

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea è dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente, può delegare le sue attribuzioni al componente della Giunta più anziano per età.

ART. 16 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 17 – IL SEGRETARIO-TESORIERE

Il Segretario-tesoriere redige i verbali delle riunioni ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni assunte dagli organi istituzionali dell'Associazione.

Il Segretario-tesoriere custodisce sotto la propria responsabilità tutta la documentazione amministrativa e patrimoniale, provvede a tenere aggiornato l'elenco degli Enti Soci.

ART. 18 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D. Lgs. N. 117/2017 e le scritture contabili previste dall' art. 13 del D. Lgs. N. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

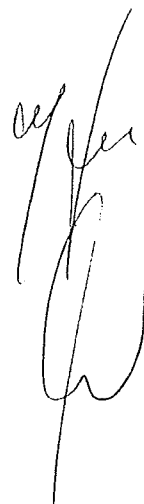
In particolare l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e deliberazione dell'assemblea;
- c) libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il registro dei volontari dell'associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto dallo stesso organo.

Agli associati spetta il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

ART. 19 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – ORGANO DI CONTROLLO

Il collegio dei Revisori dei conti è nominato dall'Assemblea dei Soci e resta in carica tre anni. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, ed essi sono



rieleggibili. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente. Il Collegio esercita il controllo contabile e vigila sulla corretta osservanza dello statuto.

I revisori dei conti possono esercitare anche il controllo contabile sull'attività dell'associazione, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs 117/2017, ove ne ricorrano i presupposti.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30, comma 2, D.Lgs. 117/17, deve essere nominato dall'Assemblea un "Organo di controllo" anche monocratico. Esso dura in carica tre anni. Il componente, o i componenti, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod.civ., anche tra i non Soci. Alternativamente il controllo può essere demandato al Collegio dei Revisori. In questa ipotesi almeno uno dei componenti del Collegio dei revisori deve essere scelto tra le categorie di cui al comma 2 dell'art. 2397 del codice civile anche tra i non Soci.

Nell'ipotesi in cui si superino i limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs 117/2017, deve essere nominato un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. Alternativamente la revisione legale può essere attribuita al Collegio dei Revisori dei Conti e in questo caso tutti i suoi componenti devono essere revisori legali e possono essere scelti tra i non Soci.

I revisori esercitano il controllo contabile e vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I revisori hanno anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attestano che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Possono essere incaricati di attività ispettive e controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

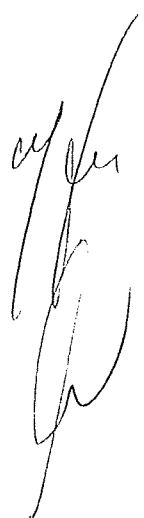
Partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze della Giunta e all'Assemblea dei Soci alla quale presentano la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Per essi sono previsti compensi in conformità al terzo comma dell'articolo 8 del D.lgs 117/2017.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea si richiamano le disposizioni di cui all'art. 2401 del codice civile.

ART. 20 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,



entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 21 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'Esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

La Giunta deve redigere entro 4 mesi il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi ed oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del D.Lgs 117/2017, ovvero il rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti di legge.

Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 22 – BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a un milione di euro annui, l'Associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale. Il bilancio sociale deve essere redatto in conformità alle previsioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/17.

ART. 23 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'art. 12.

In caso di mancanza di soci, mancanza di scopi e finalità dell'associazione e/o se il Comitato agisce con l'acronimo A.I.A.S o sue assonanze letterarie non osservando lo Statuto dell'associazione e quello dall'AIAS Nazionale lo scioglimento del Comitato sarà assunto per decisione dell'Assemblea Nazionale dell'A.I.A.S.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto con priorità in favore di altre sezioni AIAS, preferibilmente della stessa regione, purché queste siano costituite quali ETS, o in favore dell'AIAS Nazionale.



ART. 24 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 117/17 (Codice del Terzo settore) e, per analogia ed estensione, le norme dello Statuto Nazionale dell'AIAS, oltre alle norme del Codice Civile e dalle altre leggi in materia in quanto compatibili. Fino alla data del Decreto Ministeriale di approvazione del presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto vigente.

